



**SINTESI DELL'ORDINANZA N.10/2010 PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE.**

**IL SINDACO**

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare appartenenti ai generi *Aedes* e *Culex* (**ZANZARA TIGRE E ZANZARA COMUNE**);

**ORDINA**

**NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° APRILE ED IL 31 OTTOBRE 2010**

**A TUTTI I PRIVATI CITTADINI, AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, OPERATORI COMMERCIALI, GESTORI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IN GENERALE A TUTTI COLORO CHE ABBIANO DISPONIBILITÀ DI AREE APERTE O ABITAZIONI, DI:**

- 1. evitare l'abbandono** negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori di qualsiasi natura e dimensione** nei quali possa raccogliersi acqua piovana **ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;**
- 2. procedere allo svuotamento dei contenitori dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;** diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- 3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.** La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; **indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia;**
- 4. procedere, in alternativa al trattamento larvicida, alla chiusura di tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera** che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;
- 5. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere,** e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- 6. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;**
- 7. svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi, oppure introdurre pesci larvivori (es. pesci rossi);**

**IN CASO DI INOSSERVANZA**

delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione compresa tra € 25,00 ed € 500,00 commisurata proporzionalmente alla gravità delle inosservanze riscontrate ed all'ampiezza dell'area in questione.